

COMUNE DI BULZI

PROVINCIA DI SASSARI

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Compiti della Commissione comunale di Vigilanza sui locali e pubblico spettacolo

Articolo 4 – Composizione, nomina e durata in carica;

Articolo 5 – Spese di funzionamento;

Articolo 6 - Commissione ristretta;

Articolo 7 – Richieste di intervento della Commissione- Documentazione tecnica

Articolo 8 – Convocazione

Articolo 9 – Parere

Articolo 10 – Verbale

Articolo 11 - Locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone

Articolo 12 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

Articoli 13 - Allestimenti temporanei

Articoli 14 – Fiere, sagre e manifestazioni /spettacoli in luoghi all'aperto

Articoli 15 – Locali con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone

Articoli 16 - Documentazione

Articoli 17- Servizio competente

Articoli 18 -Disposizioni transitorie e finali

Articoli 19 - Entrata in vigore

Allegati:

- 1) Modello Domanda autorizzazione;
- 2) Modello richiesta parere commissione vigilanza pubblici spettacoli

Articolo 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, contiene i principi e le norme generali per l'istituzione e svolgimento dell'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-bis del regolamento per l'esercizio del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 come successivamente modificato.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per agibilità il provvedimento finale con cui viene rilasciata l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- b) per luogo pubblico, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia locale;
- c) per luogo aperto al pubblico, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);
- d) per spettacoli, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- g) per allestimenti temporanei, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- h) per locali, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;

- i) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili¹, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- j) per Commissione, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141-bis del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- k) per Commissione Provinciale, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.), di cui all'art. 142 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l) per Commissione ristretta, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- m) per licenza il provvedimento finale con il quale viene rilasciata l'autorizzazione agli spettacoli temporanei ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS;
- n) per T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;
- o) per regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 3 – Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione, ai fini di cui agli art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

2. In particolare la commissione assolve ai compiti previsti dalla Legge al tempo vigente, che a titolo puramente indicativo ma non esaustivo si elencano di seguito:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.3.1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- f) verificare il rispetto degli adempimenti imposti al richiedente, prima dell'inizio della manifestazione o dell'inizio dell'attività allorchè sia stato espresso un parere con prescrizioni.

3. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996;
- b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato;
- c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- d) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
- e) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di

piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc joker senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996;

- f) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- g) le sale giochi;
- h) le sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- i) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- j) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

4. Non sono di competenza della Commissione comunale le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

5. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica

Articolo 4 – Composizione, nomina e durata in carica della CCVLPS

1. La Commissione è nominata dal Sindaco. Resta in carica tre anni e svolge le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art.3 del D.L. 16.05. 1994 N. 293, convertito con modificazioni nella legge 15.07.1994 n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei

motivi di urgenza ed indifferibilità. Non vi sono limiti di rinnovo della designazione per i componenti.

2. La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- c) l'Agente di Polizia Municipale in servizio nel Comune di Bulzi ;
- d) dal Dirigente medico della A.S.L. o da un medico dallo stesso delegato già indicato come supplente all'atto della designazione ;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato già indicato come supplente all'atto della designazione ;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

3. Sono componenti aggregati alla Commissione, ove occorra:

- a) un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- b) il tecnico abilitato, incaricato dal richiedente, firmatario della relazione e degli elaborati progettuali;
- c) il richiedente o suo delegato;
- d) un medico veterinario del Servizio A.S.L.;
- e) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.

I componenti aggregati sono nominati unitamente a quelli ordinari, con il medesimo atto.

Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

4. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

5. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite ad un dipendente del Comune di Bulzi, scelto dal Sindaco per il disimpegno dei compiti previsti nonché per la necessaria verbalizzazione dei lavori.

Articolo 5- Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico del richiedente così come le spese di sopralluogo e gli importi relativi al rilascio di pareri della commissione. Nessun compenso è invece

dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art.141, primo comma lettera e), del Regolamento al T.U.L.P.S.

I compensi sono determinati sulla base di quanto disciplinano in materia dagli Ordini e/o gli Albi di riferimento

Articolo 6 – Commissione ristretta

1. La commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141 comma 1 lettera e) del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S..

2. Il Presidente, sentita la commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e, comunque, un medico delegato dal Dirigente medico della A.S.L. competente per territorio, il Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato o in mancanza altro tecnico del luogo.

3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Articolo 7 – Richieste di intervento della Commissione – Documentazione tecnica

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con istanza presentata da parte del titolare del locale in esame o da parte dell'organizzatore della manifestazione, redatta in carta semplice sul modello fornito dall'amministrazione, ed indirizzata al Sindaco e deve pervenire al Comune nei seguenti tempi:

- a) almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

I termini di esame delle domande indicati al comma 1, potranno essere ridotti ad un terzo qualora gli organizzatori delle manifestazioni temporanee producano contestualmente alla domanda tutta la documentazione tecnica e le attestazioni prescritte e previste dalla medesima richiesta di intervento.

Articolo 8 – Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato.

2. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, indicati di volta in volta nell'avviso di convocazione.
3. L'avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, completo degli argomenti all'o.d.g., è predisposto dal responsabile del procedimento e deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto fino a 48 ore, previa disponibilità dei componenti. Contestualmente deve essere informato anche il richiedente, il quale potrà presentare memorie o documenti integrativi con almeno 2 giorni di anticipo. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata a tutti i rappresentanti di pubbliche amministrazioni e solo ai privati in alternativa alla PEC per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, FAX o consegna a mano.
4. A sua discrezione, il Presidente dispone altresì la convocazione dei componenti di cui all'art. 6, comma 3, nel caso sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare.
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono informare i rispettivi supplenti, ove previsti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.

Articolo 9 – Parere

1. Per i locali o impianti di pubblico spettacolo di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13, il parere favorevole della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri, i quali possono imporre condizioni e/o prescrizioni per la materia di competenza.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda a far pervenire il proprio parere scritto anteriormente all'apertura dei lavori della Commissione. In casi di urgenza ed impossibilità è consentito far pervenire il parere scritto alla conclusione dei lavori.
3. Il richiedente, se convocato, presenza alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.
4. Il parere della commissione deve essere motivato e redatto per iscritto nell'apposito verbale.
5. Nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile i componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi e di nominare un proprio delegato.

Articolo 10 – Verbale

1. Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:
 - i nominativi dei componenti presenti e l'indicazione degli assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.Al verbale della riunione deve essere allegato in copia l'avviso di convocazione e tale verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.
2. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.
3. I verbali delle riunioni della Commissione e tutti gli atti ad essa inerenti devono essere tempestivamente inviati all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. e archiviati nel fascicolo di riferimento della pratica.

Articolo 11 – Locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza superiore a 200 persone, la C.C.V.L.P.S. esprime il proprio parere di competenza in fase di approvazione del progetto. Il progetto, gli elaborati grafici, la relazione, ed eventuali ulteriori documenti richiesti dal Servizio Tecnico, sono acquisiti agli atti della Commissione.
2. In fase di collaudo, acquisita la documentazione finale, ai fini del rilascio dell'agibilità è fatto obbligo di effettuare il sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S per la verifica del locale e degli impianti.
Prima del rilascio del parere, la C.C.V.L.P.S. potrà stabilire la necessità di ulteriori sopralluoghi successivi al primo.

Articolo 12 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il Decreto Ministeriale di cui al successivo punto 2.
2. La relazione deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione

ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e del D.M. 18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”.

3. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza

4. Per “capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone” deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

5. Per le attività soggette al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) è necessario presentare copia del parere favorevole del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ovvero copia del progetto approvato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

6. E' fatta salva la possibilità di disporre il sopralluogo ove la Commissione lo ritenesse necessario.

Articolo 13 – Allestimenti temporanei

1. Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa. Tuttavia, il Responsabile del Servizio competente per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., può riservarsi di istruire domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione.

2. Il parere della Commissione non è dovuto in presenza di allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia già stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni dal parte della C.C.V.L.P.S., salvo che la natura dei luoghi in cui gli stessi vengano installati richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza e salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142 e per l'esercizio dei controlli di cui al 1° comma lett. e) dell'art 141 del T.U.L.P.S. come modificati dal D.P.R. 311/2001.

Per tali manifestazioni è fatto comunque obbligo produrre:

- Relazione, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti che le strutture non hanno subito modifiche e/o variazioni rispetto a quanto autorizzato;
- Collaudo relativo alle strutture e/o impianti;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi della Legge n. 46/1990.

Articolo 14 – Fiere, sagre e manifestazioni/spettacoli in luoghi all'aperto

1. In occasione di fiere, sagre, manifestazioni/spettacoli in luoghi all'aperto (piazze, aree urbane), utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico per i quali è richiesta la licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 e del TULPS, è fatto comunque obbligo di produrre l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio, oltre ad una planimetria in scala adeguata con l'esatta individuazione dei vani aperti e chiusi al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno, la posizione delle strutture montate, delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza.

Articolo 15 – Locali con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone

1. Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del D.M. 19 Agosto 1996 relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Articolo 16 – Documentazione

1. Al fine di consentire il parere della Commissione, il Responsabile del Servizio competente deve acquisire in via preventiva la documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione alla tipologia del locale e degli impianti.

2. Contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione, tutta la documentazione deve essere resa disponibile presso l'ufficio del responsabile del procedimento per la consultazione da parte dei componenti la Commissione.

3. E' fatta salva la possibilità di richiedere ulteriori documenti in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare. In caso di richiesta di integrazione o di regolarizzazione della documentazione si interrompono i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990. In caso di mancata presentazione dei documenti richiesti entro il termine concesso, la domanda è archiviata.

Articolo 17 – Servizio competente

1. La struttura comunale competente per le attività della commissione è l'Ufficio Tecnico Comunale e, se previsto dalla normativa anche l'Ufficio SUAPE, che hanno il compito di predisporre tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.
2. Ai fini della sicurezza dei cittadini il Responsabile dell'area, qualora lo ritenga necessario può richiedere sopralluoghi, sulle strutture e sugli impianti destinati ad ospitare iniziative e manifestazioni non assoggettate alla verifica della Commissione.
3. L'esito delle verifiche, di cui al comma 2, concorrono a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

Articolo 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti avviati in data antecedente il funzionamento della Commissione di cui al presente regolamento sono esaminati e conclusi con le modalità del procedimento in corso.
2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. 311/2001 nonché alla Legge 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 e SS.MM.II. per la disciplina generale del procedimento amministrativo.
3. In materia di inquinamento acustico si fa specifico riferimento alla normativa settoriale vigente.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista e sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento o comunque riguardanti la stessa materia .

Allegato A)

Al Sig. Sindaco del Comune di Bulzi
Al Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Bulzi
Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Bulzi
Sede

**DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER
PUBBLICHE MANIFESTAZIONI**
(da presentare almeno 15 gg. prima della manifestazione)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____ e residente a _____ in Via _____
C.F./P.I. _____, in qualità di _____ della Società /
Associazione /Ente _____ C.F. / P.I. _____
con sede nel Comune di _____ Via/Piazza _____,

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68/69 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento della seguente manifestazione:

_____ da effettuarsi presso o locali (o l'area) siti in Bulzi , Via /Piazza _____,
per i giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____ .

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000:

- di avere la disponibilità del locale di proprietà di _____ ovvero di essere stato autorizzato all'occupazione dell'area pubblica sulla quale si svolgerà la manifestazione, con autorizzazione del _____ n. _____ in data _____

- che la capienza complessiva massima durante la manifestazione sarà

inferiore a 100 persone

compreso fra 100 e 200 persone

superiore a 200 persone ed inferiore a 5000

che il progettista responsabile è _____ con recapito _____ tel. _____

che non vi sono precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS, ovvero che in data _____ la CPVLPS o la CCVLPS ha disposto _____

che sia convocata la CPVLPS o la CCVLPS per il giorno _____ alle ore _____

-di attuare gli adempimenti necessari in materia di SIAE

Altro _____

Bulzi , _____

IL RICHIEDENTE

Allega:

- Fotocopia carta d'identità del richiedente;
- Planimetria dell'area ;
- Relazione generale descrittiva ;
- Verifica strutture mobili e/o temporanee;
- Piano di sicurezza per agibilità dell'area;

Allegato B)

Al Sig. Sindaco del Comune di Bulzi
Al Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Bulzi
Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Bulzi
Sede

**DOMANDA PER RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO DI
CONFORMITA'**

(art. 141, comma 1°, lett. A, R.D. 6.5.1940 n. 635)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____ e residente a _____ in Via _____
C.F./P.I. _____, in qualità di _____ della Società /
Associazione /Ente _____ C.F. / P.I. _____
con sede nel Comune di _____ Via/Piazza _____,

CHIEDE

che sia convocata la Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo
(CCVLPS) per il parere preventivo sul progetto relativo al

da effettuarsi (indicare se locale, area pubblica, ecc.) _____

in Via /Piazza _____ in data _____

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle implicazioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000:

- di avere la disponibilità del (indicare se locale, area pubblica, altro)

_____ ove si

svolgerà la manifestazione in virtù:

del diritto di proprietà

del contratto di fitto stipulato con il proprietario Sig. _____

dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico n. _____ rilasciata dal Comune di
Bulzi il _____

- che la capienza complessiva massima durante la manifestazione sarà di _____ persone;

- che il progettista responsabile è _____ con recapito
_____ tel _____

- che non vi sono precedenti atti della CPVLPS o della CCVLPS, ovvero che in data ____
la CPVLPS o la CCVLPS ha disposto _____

-di attuare gli adempimenti necessari in materia di SIAE

Bulzi , _____

Documentazione tecnica da allegare ai fini dell'espressione del preventivo parere di conformità:

- Fotocopia carta d'identità del richiedente;
- Relazione Tecnica generale contenete ogni utile informazione relativa alla manifestazione che si intende svolgere comprensiva del calcolo della capienza complessiva disponibile;
- Elaborati grafici recanti anche la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 E SS.MM.II.:
- Progetto e collaudo dell'impianto elettrico;
- Relazione impianto acustico;